

Bruxelles, 17 luglio 2026
(OR. en)

12056/26

ENV 972
ENT 202
MI 799
DELECT 119

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 5031 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 14.7.2026 che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le deroghe alla rimovibilità e alla sostituibilità delle batterie portatili

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 5031 final.

All.: C(2026) 5031 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.7.2026
C(2026) 5031 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.7.2026

che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le deroghe alla rimovibilità e alla sostituibilità delle batterie portatili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Le batterie rappresentano una tecnologia chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l'energia pulita e la neutralità climatica. Le batterie portatili sono utilizzate per alimentare un numero crescente di prodotti, dai dispositivi indossabili ai giocattoli, dai prodotti tessili ai dispositivi medici.

Il regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie ("il regolamento") introduce all'articolo 11 requisiti generali in materia di rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili incorporate nei prodotti immessi sul mercato. Come regola generale, le batterie portatili devono essere rimovibili e sostituibili dagli utilizzatori finali in qualsiasi momento per tutta la durata di vita dei prodotti in cui sono incorporate. L'obiettivo è prevenire l'obsolescenza prematura e aumentare la raccolta dei rifiuti di batterie portatili a fine vita.

Tuttavia, in casi specifici giustificati, come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, le batterie portatili possono essere rimovibili e sostituibili solo da professionisti indipendenti anziché dagli utilizzatori finali. L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiungere ulteriori prodotti all'elenco dei prodotti per i quali le batterie devono essere rimovibili e sostituibili solo da professionisti indipendenti. Il presente atto delegato è il primo atto di questo tipo derivante da tale conferimento di potere.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Trattandosi di un atto di natura tecnica, non era necessaria una valutazione d'impatto né una consultazione pubblica aperta.

L'atto delegato si basa sui dati raccolti attraverso un invito a presentare candidature pubblicato sul sito web EU Survey, aperto per tre mesi da febbraio ad aprile 2025. Scopo dell'invito era individuare i prodotti candidati per i quali potevano essere giustificate ulteriori deroghe a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento. La Commissione ha effettuato una valutazione tecnica del merito delle domande ricevute.

Il gruppo di esperti sui rifiuti, composto da esperti designati da ciascuno Stato membro e da altri esperti selezionati che rappresentano le organizzazioni imprenditoriali e la società civile, è stato consultato sul progetto di atto delegato l'11 dicembre 2025 e il 5 febbraio 2026.

Il progetto di atto delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" dal 28 aprile al 26 maggio 2026 per permettere ai cittadini di esprimersi al riguardo. Il progetto di atto delegato è stato presentato al comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio per raccogliere osservazioni dal 12 giugno all'11 luglio 2026.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato è adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiungere ulteriori prodotti da esentare dai requisiti di rimovibilità e sostituibilità di cui al paragrafo 1 di tale articolo.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.7.2026

che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le deroghe alla rimovibilità e alla sostituibilità delle batterie portatili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce requisiti generici per la rimovibilità e la sostituibilità da parte dell'utilizzatore finale delle batterie portatili incorporate nei prodotti immessi sul mercato, ma comprende anche un elenco di deroghe per determinati prodotti per i quali le batterie portatili devono essere rese rimovibili e sostituibili solo da professionisti indipendenti, anziché dagli utilizzatori finali.
- (2) È necessario includere determinati dispositivi indossabili nell'ambito di applicazione della deroga già concessa agli apparecchi funzionanti in ambienti umidi al fine di garantire la certezza del diritto. I dispositivi indossabili sono dispositivi elettronici portatili indossati sul corpo e spesso dotati di sensori e di connettività per la raccolta e la trasmissione di dati. L'utilizzo di questi dispositivi è aumentato in modo significativo dall'adozione del regolamento (UE) 2023/1542 a oggi. Sono un esempio di dispositivi indossabili gli smartwatch, i dispositivi di tracciamento dell'attività fisica, gli occhiali smart o altri dispositivi elettronici integrati negli indumenti e in altri accessori. Gli orientamenti contenuti nella comunicazione C/2025/214 della Commissione forniscono indicazioni su cosa si intende per apparecchi funzionanti in ambienti umidi.
- (3) La miniaturizzazione dei dispositivi indossabili e delle batterie portatili che li alimentano può determinare situazioni in cui la batteria è incapsulata in modo così saldo nell'alloggiamento che la rimozione può generare un rischio non trascurabile di danneggiamento o perforazione della batteria. Se la natura del prodotto ne ostacola la nuova progettazione (per via di considerazioni anatomiche o ergonomiche), è giustificato che tali batterie di piccole dimensioni siano rimovibili e sostituibili solo da professionisti indipendenti.

- (4) Il regolamento (UE) 2025/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che, a decorrere dal 1° agosto 2030, i giocattoli elettrici con batterie che costituiscono piccole parti debbano essere progettati in modo da assicurare che si possa accedere alla batteria solo ricorrendo a un utensile e che, se le dimensioni o la natura del giocattolo lo richiedono, possa invece essere resa inaccessibile una batteria ricaricabile, che risulti rimovibile o sostituibile solo da professionisti indipendenti. Fino a tale data è opportuno prevedere una deroga temporanea a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1542.
- (5) Nel caso di termometri wireless a sonda progettati specificamente per il contatto con gli alimenti, si ritiene che la rimovibilità delle batterie portatili da parte dell'utilizzatore finale rappresenterebbe un notevole rischio per la sicurezza degli utilizzatori finali durante il normale funzionamento nel caso in cui la sigillatura della sonda fosse danneggiata e le sostanze chimiche fuoriuscite dalla batteria contaminassero gli alimenti.
- (6) I prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 della direttiva 2014/34/UE sono specificamente progettati per funzionare in ambienti potenzialmente esplosivi. La rimovibilità da parte dell'utilizzatore finale di qualsiasi batteria portatile contenuta in tali prodotti potrebbe comportare una violazione dei requisiti di sicurezza degli utilizzatori previsti da tale direttiva.
- (7) I sistemi di somministrazione indossabili incorporano batterie portatili di piccole dimensioni per somministrare medicinali per via sottocutanea. La rimovibilità di tali batterie da parte dell'utilizzatore finale potrebbe comportare un funzionamento improprio del dispositivo e una somministrazione erranea del medicinale, il che potrebbe costituire un rischio per la sicurezza dell'utilizzatore.
- (8) I dispositivi telematici destinati a essere installati sul tetto di macchinari per l'agricoltura e l'edilizia e progettati per essere esposti a forti vibrazioni, polvere e condizioni di umidità durante il normale uso sono generalmente sottoposti a manutenzione da personale certificato che ha accesso alla formazione e agli strumenti necessari. Pertanto la rimovibilità da parte dell'utilizzatore finale delle batterie portatili incorporate in tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la sicurezza degli utilizzatori finali.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1542,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1542 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti prodotti che incorporano batterie portatili possono essere progettati in modo tale da rendere la batteria rimovibile e sostituibile solo a cura di professionisti indipendenti:

- (a) apparecchi, **compresi i dispositivi indossabili**, specificamente progettati per funzionare principalmente in un ambiente periodicamente soggetto a spruzzi d'acqua, flussi d'acqua o immersione in acqua, e destinati a essere lavabili o risciacquabili;
- (b) dispositivi medici professionali per imaging e radioterapia, quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745, e dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746;

- (c) **dispositivi indossabili la cui sicurezza, durabilità o resistenza all'acqua possono essere compromesse dall'accesso dell'utilizzatore alla batteria e che:**
 - (1) **per natura, dimensioni o forma sono considerati troppo piccoli per consentire all'utilizzatore finale di sostituire la batteria in modo adeguato e sicuro; oppure**
 - (2) **si avvalgono di un alloggiamento compatto e sigillato per mantenere l'integrità funzionale, compresa la protezione contro la polvere e gli urti;**
- (d) **fino al 31 luglio 2030, giocattoli elettrici che incorporano batterie ricaricabili se, a causa della natura o delle dimensioni del giocattolo, la deroga è necessaria per garantire la sicurezza del giocattolo quando è utilizzato conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;**
- (e) **termometri wireless a sonda progettati specificamente per il contatto con gli alimenti durante i processi di preparazione degli alimenti;**
- (f) **prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²;**
- (g) **sistemi di somministrazione indossabili specificamente progettati per la somministrazione sottocutanea di medicinali;**
- (h) **dispositivi telematici destinati a essere installati sul tetto di macchinari per l'agricoltura e l'edilizia e progettati per essere esposti a forti vibrazioni, polvere e condizioni di umidità durante l'uso previsto.**

Le deroghe di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del presente paragrafo si applicano solo qualora siano necessarie per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e dell'apparecchio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

¹ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj>).

² Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/34/oj>).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14.7.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN